

ATTUALITÀ

RAPPRESENTANZA MILITARE IL PUNTO SULLA RIFORMA

PRESENTATO UN SECONDO TESTO UNIFICATO

DUBBI SULLA LEGITTIMITÀ DI UNA CIRCOLARE DELLA DIFESA

IN TEMA DI ASSOCIAZIONISMO

di Franco Simoni

Dopo un anno di sospensione, la Commissione Difesa della Camera ha ripreso i lavori per la riforma della legge sulla rappresentanza militare. Il relatore del primo testo unificato, l'onorevole Giuseppe Cossiga (Forza Italia), ha riconosciuto l'inadeguatezza di quel documento che è stato letteralmente sommerso da una valanga di emendamenti (circa 240!) e bocciato dal Cocer interforze che vi ha rinvenuto "elementi di involuzione" con vanificazione di "quanto acquisito nel tempo dalle rappresentanze militari".

Il comitato ristretto della Commissione ha presentato ora un secondo testo con diverse novità. Il mandato, in coerenza con la durata del contratto, diventa quadriennale e i delegati possono esser rieletti ma per non più di due volte consecutive. In tema di competenze, viene consentita la presentazione di proposte, istanze e pareri anche su tematiche "relative ai singoli", mentre è prevista una funzione di vigilanza sia a livello nazionale che ai livelli locali sull'applicazione del contratto e in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro. Nulla di nuovo, invece, in mate-



ria di contrattazione visto che alla norma-manifesto dell'articolo 4 ("Il Cocer e le relative articolazioni partecipano alle attività di contrattazione ...") segue puntuale la precisazione dell'articolo 8 ("Per le materie e con le modalità di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, il Cocer partecipa alle attività di concertazione interministeriale relative alla definizione dei con-

tenuti del rapporto d'impiego del personale militare"). Qualche progresso si registra in tema di garanzie dell'autonomia dei delegati. Così, è un fatto nuovo la configurazione come grave illecito disciplinare dei tentativi, in passato non infrequenti, volti a indirizzare il voto dei sottoposti nel momento delle elezioni. Quanto alle strutture, è interessante l'introduzione della figura del segretario esecutivo eletto dall'assem-



blea con l'attribuzione di funzioni di co-portavoce insieme al presidente. Nessuna riforma, invece, dell'articolo 8 della legge 382 (quello, per intenderci, che vieta ai militari di costituire o aderire ad associazioni sindacali e subordina la costituzione di associazioni tra militari al preventivo assenso del Ministro della difesa) nonostante l'impegno in questa direzione dell'UDC e in particolare dell'onorevole **Ciro Alfano**.

Ma il tema dell'associazionismo è venuto alla ribalta per un altro motivo. Infatti, è stata diffusa una circolare del ministro **Martino** sull'articolo 8, la 1/36211 del 16 luglio 2003, indirizzata ai Capi di Stato maggiore e al Comandante generale dei Carabinieri. Vi si legge che da ora in poi i superiori gerarchici, nell'inoltare le richieste di autorizzazione al ministro, dovranno considerare attentamente una serie di ulteriori elementi, quali l'esistenza di "sintomatiche vicende penali, amministrative, disciplinari o contenziose in capo a taluno dei membri della costituenda associazione", nonché "l'eventuale ambiguità" di statuti che potrebbero nascondere il fine di "tute-

lare l'integrità dei diritti dei soci di dotarsi di vere e proprie strutture legali". Non basta. La circolare arriva ad ampliare a dismisura il dettato normativo e afferma che devono dotarsi dell'autorizzazione ministeriale anche "tutte le associazioni tra militari, anche se unitamente a civili, le cui finalità od attività interessino a qualsiasi titolo l'Amministrazione della Difesa". Con la conseguenza

che un militare non potrebbe aderire a un sodalizio culturale che avesse, ad esempio, la finalità di dibattere temi quali i danni dell'uranio impoverito o della riforma della legge sulla rappresentanza militare, temi senza dubbio "di interesse" per la Difesa.

La circolare ha suscitato un vespaio di critiche ed è stata accusata di voler limitare le libertà di associazione e di manifestazione del pensiero riconosciute anche ai cittadini militari dalla Costituzione e sono state subito presentate due interrogazioni parlamentari: una a risposta scritta, primo firmatario il senatore **Aleandro Longhi** (Democratici di Sinistra), l'altra a risposta immediata dall'onorevole **Elettra Deiana** (Rifondazione Comunista).

Il Governo ha già risposto alla Camera per bocca del Sottosegretario **Francesco Bosi**. E' stato negato che la circolare abbia la finalità di limitare la libertà di espressione e si sostiene che, anzi, le garanzie sono aumentate perché i comandi militari non potranno più invitare i promotori di un sodalizio a modificare le bozze di statuto ma dovranno limitarsi a inoltrarle ai vertici del dicastero senza intervenire sul loro contenuto.

RIFORMA 382

LE RAGIONI DELLA COESIONE E LE RAGIONI DELLA DEMOCRAZIA

Bisogna riuscire a coniugare rappresentanza e associazionismo

di **Giuseppe Fortuna**

Secondo alcuni, in Italia non vi sarebbero ancora le condizioni per concedere il sindacato alle organizzazioni militari: un'apertura verso tale direzione - si afferma - potrebbe indurre corporativismo, politicizzazione ed eccessiva conflittualità, con nocumento per la coesione interna degli apparati. Si tratta probabilmente di preoccupazioni eccessive, dietro le quali temiamo si celi anche qualche intento di mera conservazione.

E' certamente vero, però, che una cultura sindacale matura e consapevole ha bisogno di tempo per crescere e per consolidarsi, specie in ambienti poco permeabili al nuovo come quelli militari. La base dovrà fare della compostezza - che è cosa diversa dall'arrendevolezza - il modo normale di relazionarsi con le controparti, mentre i vertici dovranno imparare come si tratta con sindacati "veri e pieni" e a non averne paura.

Per tutte queste considerazioni non siamo contrari a una riforma che faccia un passo avanti, grande, significativo, verso il sindacato, senza tuttavia raggiungere ancora, in modo compiuto, tale meta. Quel che conta è che il nuovo sistema dovrà dare una risposta immediata alla drammatica domanda di tutela e di maggiore partecipazione che sale, inascoltata da troppi anni, dal popolo con le stellette. E si dovrà trattare di una evoluzione chiara ed evidente verso il sindacato, non di una presa in giro: tutti dovranno percepire, dalle loro esperienze quotidiane, che le cose sono cambiate e che si può essere meno diffidenti e più fiduciosi nelle gerarchie e nei nuovi organismi.

RIFORMA 382

Per ottenere tale risultato e scongiurare l'altrimenti inevitabile decadimento, il nuovo sistema dovrà essere basato su due componenti: una interna agli apparati, costituita dai consigli della rappresentanza militare, l'altra esterna, rappresentata dalle associazioni professionali. Soggetti diversi, ben distinti, con funzioni e competenze divaricate, la cui somma, però, dovrà corrispondere esattamente al complesso delle competenze di un sindacato "vero e pieno".

In questa logica, i Cobar, i Coir e i Cocer potranno continuare - come proposto dal Comitato ristretto della Commissione Difesa - a essere strutturati secondo una logica gerarchica, con i delegati divisi in categorie e la funzione di presidente attribuita al più elevato in grado. E potranno essere loro assegnate competenze compatibili con la posizione di organismi interni, quali la contrattazione di primo e di secondo livello, il controllo dell'attuazione del contratto e della sicurezza dei luoghi di lavoro e la determinante funzione della tutela individuale.

Viceversa, com'è ovvio, le associazioni professionali, quali organi esterni, saranno informate a una logica puramente democratica e si potranno indirizzare verso le attività di informazione e di comunicazione e verso le attività di tutela e di assistenza legale.

Facciamo un esempio, che magari ci dia anche l'occasione per chiarire le differenze tra i concetti di tutela individuale e di tutela legale, sui quali sembra ci sia una notevole confusione.

Supponiamo che un militare lamenti il sacrificio di un suo diritto. Il Cobar ne riceve la delega e, ritenendo di dover intervenire, individua le possibili soluzioni e le rappresenta al comandante di riferimento. Questi o sana la situazione o rimane inerte. In quest'ultimo caso, la questione viene rimessa dal Cobar al Coir che si rivolge al comandante superiore. In caso ancora nega-

tivo, viene investito il Cocer e per il suo tramite il comandante del livello nazionale.

Nel modo descritto le aspettative dei singoli riusciranno a trovare soddisfazione grazie a un canale interno alle strutture che attualmente non c'è, si valorizzerebbe fortemente la funzione dei consigli della rappresentanza e si indurrebbe la dirigenza militare ad una maggiore (e più uniforme) considerazione dei problemi del personale. Quella appena descritta è un'ipotesi di tutela individuale. Senonché, come ogni altro cittadino, il militare può ben decidere in qualunque momento di rivolgersi all'autorità giudiziaria e di dar corso a un'azione legale. Oggi, com'è noto, egli è obbligato a rivolgersi a strutture esterne e a farsi carico di costi mediamente molto superiori a quelli sostenuti dagli altri lavoratori iscritti ai sindacati. Perché questo? Perché i militari devono pagare una tassa impropria rispetto a tutti gli altri lavoratori per esercitare i loro più elementari diritti? E, specialmente, che c'entra questo con la coesione degli apparati?



E' essenziale, perciò, secondo noi, che con la nuova legge i militari non abbiano più timore di rivolgersi alle associazioni professionali e possano avvalersi delle convenzioni da queste stipulate per ottenere consulenze legali e agire in giudizio a costi più abbordabili. D'altra parte, poiché scegliendo la strada della tutela legale il singolo entra comunque, in qualche misura, in un campo di più accentuata contrapposizione con l'amministrazione, ci sembra opportuno che tale competenza, in assenza del sindacato, sia attribuita non ai consigli della rappresentanza militare bensì a soggetti esterni completamente autonomi.

Ma v'è di più. Con la riforma, le associazioni professionali devono poter svolgere anche altre funzioni fondamentali. Tali sodalizi, infatti, essendo costituiti da militari con esperienze nei più diversi settori, saranno capaci di fornire ai delegati della rappresentanza militare il supporto tecnico-consulenziale di cui c'è bisogno in sede di contrattazione. Oggi tale funzione consulenziale è svolta dagli Stati maggiori e dai Comandi generali, ma ciò genera le contraddizioni e le ambiguità che il ministro Frattini ha già autorevolmente segnalato alla Commissione Difesa.

Infine, grazie a internet e alle iniziative editoriali, le associazioni professionali saranno luoghi di dibattito e di confronto dove le opinioni avranno possibilità di essere espresse e di circolare in piena libertà.

Certo, questo vuol dire che verrà meno la tradizionale situazione di "monopolio delle idee" da parte dei vertici militari e che alla lunga potrebbe perfino attenuarsi il carattere di separazione delle Forze Armate dal resto della società civile.

Ma, ci domandiamo, si tratterebbe davvero di un pericolo per la coesione interna o piuttosto di un risultato altamente desiderabile?

OPINIONI

GUARDIA DI FINANZA L'ART. 653 C.P.P. È UN OPTIONAL?

LICENZIATI I MILITARI A SEGUITO DI SENTENZA ASSOLUTORIA
CON LA FORMULA "PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE"

di Paolo Netti


Immagino di trovarmi in un'aula universitaria. Sono presenti militari di ogni grado della Guardia di Finanza. Sono ufficiali, sottufficiali, militari laureati in economia o giurisprudenza o in altre discipline. Noto anche molti graduati. Tutti ansiosi di conoscere cosa stia accadendo al glorioso Corpo della Guardia di Finanza.

Infastiditi, storditi, delusi e, perché no, anche un po' "arrabbiati" per l'incertezza, la confusione e la disparità di trattamento che pare rilevarsi dal comportamento ondivago o a Giano Bifronte che, da qualche tempo, è tenuto dal Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza.

Mi pare di osservare che :

- la Guardia di Finanza non applica l'art. 653 c.p.p. nei casi in cui è obbligatoriamente tenuta;
- il personale interessato è immeritabilmente penalizzato e licenziato, anche quando è assolto ;
- la Guardia di Finanza cerca " di fare pulizia al suo interno " lanciando messaggi concreti di " giusta (o apparente) fermezza " che si concretano in provvedimenti espulsivi a seguito di





procedimento disciplinare ;

• i vertici del Corpo si sono posti nell'ottica di dover necessariamente irrogare una sanzione.

La materia può ispirare " sonnolenza " se viene esposta mediante il richiamo alle fredde norme di legge.

Desidero, quindi, spiegarmi con " un esempio "per mantenere viva l'attenzione dei lettori e per non irritare la suscettibilità dei destinatari, ai quali riconosco la sofferenza di dover tutelare l'Istituzione mediante il ricorso a provvedimenti punitivi ma verso i quali potrei non condividere, né accettare da uomo libero "l'apparente presunzione e/o arroganza di volersi sostituire ai giudici o, peggio ancora, di ergersi al di sopra di essi" per la ragione che in presenza di atteggiamenti frenetici punitivi vedo, all'orizzonte, un pregiudizio alla democrazia.

Invero l'ordinamento giuridico appresta presidi di tutela di altissimo spessore (i T.A.R., La Magistratura contabile, Il Consiglio di Stato e la Magistratura Ordinaria e Militare) a garanzia dei diritti dei cittadini i quali sono costretti a subire comunque i fastidi della P.A. e a sopportarne le spese di lite, anche se, alla fine, vedranno riconosciute le ragioni delle doglianze e degli " eccessi ".

Il Giudice - scriveva MONTESQUIEU - deve essere la bocca della Legge. Ma se la legge è ingiusta o difettosa, anche la parola del Giudice sarà, per necessaria conseguenza, ingiusta o difettosa.

Invero l'art. 653 c.p.p. è norma giusta, chiara, che non si presta ad equivoci anche se spesso chi la richiama, per interessi connessi alle sanzioni disciplinari, la fraintende cadendo, in qualche caso, in una clamorosa " svista ".

L'art. 653 c.p.p. approvato con D.P.R. 22.09.1988 nr. 447 è stato modificato dall'art. 1 della Legge 27.03.2001 nr. 97 recante " Norme sul rapporto

tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti delle amministrazioni pubbliche ".

LA NORMA PREVEDE

1. la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che "IL FATTO":

a) Non sussiste ;

b) Non costituisce illecito penale (perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o perché il fatto non costituisce reato);

c) Non è stato commesso dall'imputato.

2. la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche Autorità quanto all'accertamento:

• della sussistenza del FATTO ;

• della sua illiceità- penale ;

• dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

L'esempio scolastico posto alla considerazione del lettore è il seguente :

"Il Maresciallo FRACCHIA Calogero è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il FATTO NON SUSSISTE.

Ai fini disciplinari va riletto il punto sub 1) e sembrerebbe (uso il condizionale per i dissenzienti) applicarsi l'art. 653 c.p.p. con la conseguenza che il FRACCHIA non dovrebbe essere sottoposto ad alcun procedimento disciplinare ostandovi la giusta (ricordate MONTESQUIEU ?) norma di legge".

Invece FRACCHIA è sottoposto a procedimento disciplinare e...".

Licenziato " con provvedimento della Guardia di Finanza !!!

Seguono 121 righe, fitte, fitte, di richiami, considerazioni, motivazioni, riferimenti, citazioni di norme, contro-norme, ecc".

Nel provvedimento amministrativo si

legge testualmente che :

"risulta ininfluenza la sentenza di assoluzione emessa nei confronti del..... dall'A.G. atteso che il procedimento disciplinare a carico dell'Ispettore è stato correttamente condotto in linea con i principi delineati dal Consiglio di Stato - Sezione III - con il parere nr. 847/2002 del 26.03.2002".

FANNO SEGUITO LE CONSIDERAZIONI A SOSTEGNO DELLA SANZIONE ESPULSIVA

Ho acquisito il parere del Consiglio di Stato.


Mi pare che l'Amministrazione della Guardia di Finanza, almeno in questo caso, sia incorsa in una clamorosa svista forse provocata dal cattivo funzionamento del computer che potrebbe aver stampato in maniera incompleta il citato parere.

Il Consiglio di Stato ha interpretato l'art. 653 c.p.p. " su richiesta (del Ministero dell'Economia e delle Finanze) di parere facoltativo sull'efficacia della sentenza penale di assoluzione nell'ambito del procedimento disciplinare alla luce delle modifiche apportate all'art. 653 c.p.p. dall'art. 1 della Legge 27.03.2001 nr. 97 ".

Si legge: " la modifica ha avuto come scopo principale e prioritario l'esigenza di estendere l'efficacia della sentenza penale di condanna (non di assoluzione) anche al procedimento disciplinare, attraverso una previsione che comprendesse anche l'ipotesi del patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p..".

L'intervento dell'art. 1 della Legge nr. 97 ha, infatti, comportato che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia nel giudizio per responsabilità disciplinare anche quando venga accertato che il fatto " non costituisce illecito penale ".

Il Ministero interessato ha chiesto pertanto di conoscere se la modifica sopra evidenziata lasci spazi all'autono-



OPINIONI

mo accertamento da parte della pubblica amministrazione in sede disciplinare dei medesimi fatti oggetto di giudicato penale e se al riguardo occorra operare una distinzione tra le formule assolutorie :

- a) perché il fatto non costituisce reato ;
- b) perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato.

Ritiene la Sezione che il quesito vada esaminato partendo dal dato letterale della norma, nonché dai principi che la giurisprudenza ha enunciato sul rapporto tra il procedimento disciplinare e la sentenza penale di assoluzione.

La preclusione dell'azione disciplinare di cui all'art. 653 c.p.p. (secondo il testo precedente alla novella) a seguito della sentenza penale irrevocabile trovava il suo presupposto non già nella formula assolutoria in sé considerata, bensì nella circostanza che, es-

sendo la responsabilità disciplinare - accertata o da accertare - fondata sugli stessi fatti sottoposti alla cognizione del giudice penale, quest'ultimo avesse accertato che il fatto non sussisteva o che l'imputato non lo aveva commesso.

Ciò induceva a ritenere che, pur in presenza di formule assolutorie della sentenza penale, fosse dovere dell'Amministrazione tener conto non solo del dispositivo della sentenza, ma anche della relativa motivazione onde verificare, ai sensi dell'art. 530, primo comma, cpp., se la pronuncia si fondasse su un vero e proprio positivo accertamento di insussistenza del fatto ovvero traesse la sua ragion d'essere da una ritenuta situazione di carenza, insufficienza o contraddittorietà di prove in ordine alla sua sussistenza o alla sua ascrivibilità all'imputato.

Per cui, a seconda del grado di accer-

tamento in termini negativi contenuto nella sentenza penale irrevocabile di assoluzione, la Pubblica Amministrazione rimaneva correlativamente condizionata ai fini dell'esperibilità dell'azione disciplinare.

L'elemento di novità introdotto dall'art. 1 della legge nr. 97 del 2001 non atiene all'accertamento di una situazione oggettiva, ma è connaturato ad una qualificazione normativa di un fatto.

E tale qualificazione ha una sua connotazione precisa e circoscritta :


- il fatto non costituisce illecito penale:
 - o perché non è previsto dalla legge come reato ;
 - o perché non costituisce reato.

Diversamente dall'opinione espressa dal Ministero interessato la suddetta dicotomia non sposta i termini della questione, atteso che il problema da risolvere è connaturato soltanto alla valenza del giudicato penale nell'ambito del giudizio disciplinare, ancora da compiere.

Posto che i fatti accertati con la sentenza penale hanno come termine di valutazione le norme del codice penale, mentre quelli da accertare in sede disciplinare sono soggetti al disposto delle norme speciali dettate per stabilire i doveri dei pubblici dipendenti e che, quindi, la qualificazione degli stessi non è sempre sovrapponibile, nel senso cioè che un fatto penalmente irrilevante può avere delle conseguenze disciplinari anche di notevole incidenza sul rapporto d'impiego, appare evidente che la situazione a livello di principi generali non sia stata affatto intaccata dalla novella dell'art. 653 del c.p.p..

Secondo un'interpretazione logico sistematica che risulti essere la più coerente e compatibile con i principi generali sopra enunciati, l'elemento aggiuntivo (che interessa ai fini in esame) inserito nel nuovo testo dell'art. 653, comma 1, c.p.p. non è tale da para-





lizzare l'azione della pubblica amministrazione, bensì ha il solo scopo e la funzione di obbligare a ritenere avvenuti fatti e situazioni oggetto di accertamento da parte del giudice penale anche nell'ipotesi in cui il procedimento penale sia sfociato in una sentenza assolutoria:

- perché il fatto non costituisce reato;
- perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In altre parole, il legislatore si è limitato ad estendere l'efficacia dell'accertamento eseguito in sede penale, notoriamente più ricco di strumenti di indagine e di mezzi probatori, anche ai fatti posti a fondamento di decisioni assolutorie sfociate in formule differenti da quelle "perché il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso".

Nè tale soluzione interpretativa comporta un rischio di paralisi per l'azione amministrativa, atteso che l'accertamento del fatto sfociato in una decisione assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" o "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" ben può assumere una differente rilevanza in sede disciplinare, diversi essendo i presupposti per una decisione di condanna in questa sede.

Né, infine, si può operare una distinzione al riguardo tra le due formule assolutorie in esame ("perché il fatto non costituisce reato" e "perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato"), atteso che in entrambi i casi residuano in sede disciplinare margini di autonomo e differente apprezzamento degli stessi fatti, come d'altronde finisce con l'ammettere la stessa Amministrazione riferente.

Fin qui il Consiglio di Stato.

LE CONCLUSIONI DA TRARRE NON PAIONO DI POCO CONTO

In presenza di sentenze assolutorie con le formule :

- perché il fatto non costituisce reato

(ma può integrare gli estremi di un provvedimento disciplinare)

ovvero

- perché il fatto non è previsto delle Legge come reato, (ma il fatto può essere rilevante sotto il profilo disciplinare).

La P.A. può rivisitare "il fatto" e rilevare i profili disciplinarmente censurabili.

In presenza di sentenze assolutorie con le formule :

- perché il fatto non sussiste (si può ricercare "in altri fatti" non esaminati dall'A.G. il profilo della valenza disciplinare)

ovvero

- perché il fatto non è stato commesso dall'imputato, (nulla quaestio), la P.A. NON può e non deve rivisitare il fatto "per la semplice ragione che giuridicamente "non v'è alcun fatto" da osservare operando, quindi, in pieno la preclusione dettata dell'art. 653 c.p.p..

In conclusione il parere nr. 847/2002 reso dalla terza sezione del Consiglio di Stato (e testualmente richiamato nel provvedimento espulsivo del FRACCHIA) non si discosta dall'approdo giurisprudenziale, laddove il Supremo Collegio si limita a sottolineare come le innovazioni introdotte nell'art. 653 c.p.p. dall'art. 1 della legge n. 97/2001 abbiano avuto... il solo scopo e la funzione di obbligare a ritenere avvenuti fatti e situazioni oggetto di accertamento da parte del giudice penale anche nell'ipotesi in cui il procedimento penale sia sfociato in una sentenza assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" o "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", estendendo così "... l'efficacia dell'accertamento eseguito in sede penale... anche ai fatti posti a fondamento di decisioni assolutorie sfociate in formule differenti da quelle "perché il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso".

Il Corpo della Guardia di Finanza ha quindi il diritto insindacabile di analizzare "le carte" e di individuare anche "altri comportamenti e/o circostanze" che, non rilevati o valutati in sede penale, possono avere rilievo ai fini disciplinari di Corpo.

Ciò non vale in presenza di sentenze assolutorie con la formula "perché il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso".

Ricordo, scolasticamente, un episodio specifico. Nel 1996 a seguito di richiesta di archiviazione, proposta dal Comandante di Corpo pro-tempore al Comandante di Zona, relativamente ad un sottufficiale assolto "per non aver commesso il fatto", l'Ufficiale Generale rilevò come, nel caso di specie, non si realizzasse appieno la preclusione dell'esercizio dell'azione disciplinare di cui all'art. 653 c.p.p. perché l'inquisito aveva ammesso di aver ricevuto "modesti omaggi di prodotti" ma negato dazioni di denaro.

L'aver il Giudice Penale valutato la sussistenza dell'ipotesi del reato di corruzione in seguito a presunte dazioni di denaro e "non anche in relazione agli omaggi ricevuti" fa venir meno la "COINCIDENZA" dei fatti oggetto dell'accertamento penale con quelli dell'amministrativo.

L'Ufficiale Generale suggerì, quindi, di valutare il comportamento del militare nell'ambito della disciplina di Corpo relativamente alla inopportunità di aver accettato omaggi.

Ne consegue che "se i fatti penalmente osservati coincidono con quelli oggetto di addebito disciplinare", il militare NON può essere sottoposto a procedimento disciplinare a seguito di sentenza assolutoria "perché il fatto non sussiste ovvero non ha commesso il fatto". Nel caso contrario se vi sono fatti che "non coincidono" con quelli apprezzati penalmente, allora è possibile che l'Amministrazione proceda disciplinarmente.

